



Prot. n. 3393 1/2013

Pesaro, li 30/04/2013

**NOTA DI INDIRIZZO N.1**  
**COMPETENZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO**  
**IN MATERIA DI STATUTI SOCIETARI**

Con riferimento alla proposta n. 190 ad oggetto: "Associazione Amici della Prosa. Presa d'atto delle modifiche dello Statuto" si comunica quanto segue:

- Le competenze stabilite per il Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, hanno carattere tassativo e non possono essere aggiunte, in nessun caso, competenze connesse anche in ragione di logicità a questioni che il Consiglio eventualmente tratti.
- Non si ravvisa, in questa norma, alcuna menzione circa attribuzioni consiliari sulla approvazione di statuti o bilanci, non solo associativi ma anche in caso di società di capitali.
- L'unica competenza riconosciuta al Consiglio è l'acquisto o la vendita di quote di società di capitali di cui alla lett. E), comma 2, art. 42.
- Come previsto dall'articolo in materia di competenze della Giunta Provinciale, rientra nelle sue funzioni tutto ciò che non sia riservato per legge al Consiglio, comma 2, art. 42.
- E' appena il caso di notare che l'adesione ad Associazioni che non sono società di capitali, spetta quindi alla Giunta Provinciale e quindi a maggior ragione la verifica degli statuti e i bilanci.
- Questa distinzione è generalmente conosciuta e condivisa a livello di dottrina e di giurisprudenza.
- Nel caso della delibera in questione, non rileva quanto sia stato fatto in precedenza con atti diversi, ma l'atto in oggetto viene riportato, nel proseguo, al suo giusto organo di competenza.

Avv. Rita Benini  
Segretario Generale